



## **SINTESI delle previsioni lavoristiche DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18**

### **“Decreto Cura Italia”**

#### ***ART.19 Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario***

I datori di lavoro, che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o l'accesso all'assegno ordinario, sia se iscritti al FIS che ad altri fondi bilaterali.

È possibile presentare domanda per i periodi decorrenti dal 23 febbraio e per un massimo di nove settimane e comunque fino ad agosto 2020, previa informazione, consultazione e esame congiunto, che devono essere svolti anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Tali strumenti non incorrono nel calcolo dei periodi massimi di trattamento previsti dalla legge, non si applica il tetto aziendale e non è dovuto il contributo addizionale.

Limite massimo di spesa, pari a 1.347,1 milioni di euro per l'anno 2020, monitorato dall'INPS, che ove superato anche in via prospettica non prenderà in considerazione ulteriori domande.

#### ***ART 20. Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria.***

Le aziende che hanno in corso un trattamento di cigs potranno chiedere di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sostituisce e sospende il trattamento di integrazione straordinaria già in corso.

#### ***ART. 21 Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso.***

I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso.

## ***ART. 22 Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga***

Con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, le Regioni e le Province autonome, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, possono riconoscere, previo accordo quadro sindacale, dalle medesime stipulato, anche in via telematica, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi dalle regioni e/o dalle province autonome interessate e trasmessi all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa, di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, ripartito tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

## ***Artt. 23 Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19"***

### DISPOSIZIONI COMUNI

1. A decorrere dal 5 marzo 2020;
2. La fruizione è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori, anche affidatari, per nucleo familiare;
3. A condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
4. Eventuali i congedi parentali ordinari fruiti vengono convertiti nei nuovi congedi specifici ed il monte ordinario è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.
5. In alternativa al congedo specifico si può optare per un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, erogato mediante il libretto famiglia;
6. Per accedere all'indennità o al bonus deve essere presentata domanda telematica all'INPS, secondo le modalità stabilite dall'ente.

### GENITORI CON FIGLI DI ETA' NON SUPERIORE AI 12 ANNI

- Congedo specifico per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni

#### **A. Genitori dipendenti del settore privato**

- Indennità pari al 50% della retribuzione e copertura contributiva figurativa.

**B. Genitori iscritti in via esclusiva alla gestione separata**

- Indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

**C. Genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS**

- Indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, commisurata al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita dalla legge a seconda del lavoro svolto.

PER FIGLI DI ETÀ COMPRESA TRA I 12 E I 16 ANNI

**Genitori dipendenti del settore privato e pubblico:**

- Diritto di astensione dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;

- senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa;

- divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

PER I FIGLI PORTATORI DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ ISCRITTI A SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

- I genitori sia del settore privato che pubblico possono fruire dei congedi indipendentemente dall'età del figlio.

***Art. 26 Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza o di quarantena***

Lo stato di quarantena o di permanenza domiciliare nel caso dei lavoratori affetti da COVID-19 è equiparato allo stato di malattia, non computabile ai fini del periodo di comporto.

Per i lavoratori con disabilità grave o che presentano particolari rischi (es. immunodepressi), il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare è equiparato al ricovero

Lo stato di quarantena dovrà essere certificato dal medico curante, il quale eventualmente dovrà anche indicare gli estremi del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica.

Diversamente dai normali casi di malattia, gli oneri retributivi e contributivi non saranno a carico del datore di lavoro o dell'INPS, ma saranno a carico dello Stato.

***ART. 27 Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa***

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità non è tassata ai fini Irpef.

***ART. 28 Indennità ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (assicurazione generale obbligatoria)***

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità non è tassata ai fini Irpef.

#### ***ART. 31 Incumulabilità tra indennità***

Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 **non sono tra esse cumulabili** e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

#### ***Art.33 Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL***

I termini per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL sono aumentati fino a 128 giorni decorrenti dalla data di cessazione del rapporto verificatasi nel 2020. Per le domande presentate oltre il termine previsto, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

Sono prorogati di 60 g.g. i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'auto-imprenditorialità, così come i termini per la comunicazione di nuova/cessata attività all'INPS da parte del lavoratore.

#### ***ART. 38 Indennità lavoratori dello spettacolo***

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità erogata da INPS previa domanda, non è tassata ai fini Irpef e non ne hanno diritto i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

#### ***Art.39 Diritto di precedenza lavoro agile***

Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

#### ***Articolo 44 Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19***

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nei limiti di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.

#### ***Articolo 46 Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti***

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di licenziamenti collettivi è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del termine indicato, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

#### ***Articolo 89 Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo***

Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo.

I Fondi hanno una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.